

C O P I A



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 19 Reg. Delib.

Del 19-05-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (SENTENZA N. 72/2017 CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO). LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A BISATO L., BALESTRINI R.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

BISATO LUIGI	Presente
BORINA FABIO	Presente
CABBIA FIORIN RAFFAELLA	Presente
PARPAIOLA MARCO	Presente
PELLEGRINO FEDERICA	Presente
BERNARDO SILVIA	Presente
TISATO SOFIA	Presente
GALIAZZO PIETRO	Presente
CAMPORESE ANDREA	Presente
ZAMPIERI ALESSIA	Presente
MASETTO GIUSEPPE	Presente
ZOTTI GIOVANNI	Presente
CARRARO GIOVANNA	Presente
BANO MARCELLO	Presente
CANNISTRACI NICOLA	Presente
CELIN RICCARDO	Presente
LISI GIORGIO	Presente

Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari STIEVANO SIMONE

Partecipa alla seduta il Sig. Balestrini Dott.Ssa Raffaella in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

CABBIA FIORIN RAFFAELLA.

GALIAZZO PIETRO.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si da atto che la discussione del punto 6 all'o.d.g. è inserita nella deliberazione n. 16 del 19.5.2017
(escono il Sindaco e il Segretario Comunale, - segretario f.f. dr. Fabio Ramanzin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con sentenza n. 1053/2012 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha rigettato la domanda di condanna nei confronti dei sotto indicati ex amministratori e/o dipendenti comunali per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali, relativamente al procedimento 658/2011 per <<Danno erariale verificatosi per incongrua “monetizzazione” di un'area che doveva cedere al Comune nell'ambito del piano di recupero della c.d. “area Collizzolli”>> con assoluzione da ogni addebito:

Bisato Luigi

Balestrini Raffaella

che, per la rifusione delle spese legali, con propria deliberazione n. 28 del 18/07/2014 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) del D.lgs. n. 267/2000 per la somma complessiva di € 1.307,94;

che tale sentenza è stata impugnata mediante l'appello n. 46317 dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti;

che gli interessati si sono pertanto costituiti in giudizio per il rigetto dell'appello e/o l'inammissibilità dello stesso;

che la Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza n. 72/2017, depositata il 9 febbraio 2017, si è definitivamente pronunciata ritenendo infondato l'appello proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti;

che nella suddetta sentenza viene stabilito di liquidare in favore di ciascuno degli appellati costituito a mezzo di avvocato, nella misura di € 500,00 comprensivi di diritti e oneri, da porre a carico del Comune di Noventa Padovana (PD);

Rilevato, dunque, che, rispetto alla configurazione giuridica del giudizio contabile, il Comune, pur non potendo essere considerato parte danneggiata nel processo, è esposto ad una soccombenza virtuale per le spese;

Dato atto che la sentenza n. 72/2017 è stata notificata a questo ente in data 03/04/2017 al prot. n. 5967 da parte dei sigg.ri interessati;

Precisato che tutta la documentazione di cui sopra è agli atti di questo ente;

Visto l'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996 che prevede che “in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza”;

Rilevato che la pronuncia alle spese di cui all'oggetto non contiene una condanna

dell'Amministrazione al pagamento a favore del convenuto definitivamente prosciolto ma si limita alla mera liquidazione delle spese riconoscibili ai fini del successivo rimborso;

Dato atto che i fatti attribuiti agli amministratori e/o dipendenti indicati sono riferiti a compiti istituzionali, il procedimento si è concluso con assoluzione nel merito, non vi sono conflitti di interesse tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dai soggetti nonché il presente dispositivo garantisce la tutela di diritti facenti capo all'ente pubblico;

Dato atto che la liquidazione delle somme indicate in sentenza (onnicomprensive escluso IVA e C.P.A.) per ciascuno dei convenuti si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale;

Ritenuto quindi necessario e doveroso adempiere a quanto previsto dalla sentenza n. 72/2017 per la somma complessiva di € 1.268,80 e per quanto di seguito elencato:

Bisato Luigi € 634,40

Balestrini Raffaella € 634,40

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.EE.LL. D. Lgs.vo 267/2000, che prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

Con voti favorevoli 11 e astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi), espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio la rifusione delle spese legali pari a complessivi € 1.268,80 così distinti:
Bisato Luigi € 634,40
Balestrini Raffaella € 634,40
2. ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000, così come stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 109/2017 per come espresso nelle premesse.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 450 “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, e atti a difesa del Comune” del bilancio di previsione 2017.
4. Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione contabile ed alla Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002.
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione separata: fav. 11 e astenuti 5 (Carraro, Bano, Cannistraci, Celin, Lisi), espressi nelle forme di legge.

(rientrano il Sindaco e il Segretario Comunale)

Pareri preliminari ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: PERSONALE

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (SENTENZA N. 72/2017 CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO). LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A BISATO L., BALESTRINI R.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 07-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Noventa Padovana, 07-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BISATO LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to Balestrini Dott.Ssa Raffaella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 753.

Noventa Padovana, 23-06-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _____

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _____

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA